

Stagione Sportiva 2010/2011

COMUNICATO UFFICIALE n° 37

Affisso all'albo del Comitato Provinciale CSI di Reggio Calabria dalle ore 17:00 del 5 Maggio 2011. Le sanzioni disciplinari, elencate in questo comunicato e per tutti i campionati, avranno validità a partire dal 6 Maggio 2011.

Campionato Nazionale Calcio a 5 Fase Provinciale

(Girone Taurianova) - (Girone Cittanova)
(Girone "Sporting Club" Bocale) (Girone Melito)

Risultati e classifiche al seguente link: <http://csirc.getsport.it>

Il giudice unico, visti i referti arbitrali, pervenuti alla data odierna delibera i sottoindicati provvedimenti disciplinari:

(Girone Taurianova)

Giocatori con PRIMA ammonizione

De Gaetano D. (Atletico Taurianova)

Seminara A. (Drink Team)

Giocatori con SECONDA ammonizione

Repaci S. (Red Devils 2010)

Coppola M. (G.S. Negroni Boys)

Giocatori con TERZA ammonizione (in diffida)

Gligora F. (Last Minute)

Sposato B. (Uliveto Principessa)

Laruffa M. (Galacticos)

Giocatori con QUARTA ammonizione

Macrì E. (Uliveto Principessa)

Giocatori con QUINTA ammonizione

Macrì M. (Uliveto Principessa)

Timpano A. (G.S. Negroni Boys)

Giocatori con SESTA ammonizione (in diffida)

Cucinotta A. (Red Devils 2010)

Giocatori con SETTIMA

Romeo P. (La Fertilpiana)

Nava D. (G.S. Negroni Boys)

Giocatori con ESPULSI

De Gaetano D. (Atletico Taurianova)

Ferraro G. (Wild Boys)

Calidi Rispi S. – Macrì M. (Uliveto Principessa)

Play-Off

(Girone "Sportin Club" Bocale)

OTTAVI DI FINALE

	Squadre	Andata	Ritorno
C	ASD Modena Calcio A5 - Pellaro Calcio A5	7 - 1	4 - 7
D	Sporting Club - Antica Abazia	4 - 1	5 - 0
A	Soccer Lab - S. Filippo Calcio A5	5 - 0	9 - 2
B	PGS Olimpia 2000 - ASD D. Suraci	5 - 2	11 - 5

QUARTI DI FINALE

	Squadre	Andata	Ritorno
1	Soccer Lab - Sporting Club	3 - 1	5 - 3
2	ASD Modena Calcio A5 - PGS Olimpia 2000	3 - 10	5 - 6

Campionato Provinciale "Oratorio Cup" Open 15

Play-off

Giocatori con PRIMA ammonizione

Longo D. (S. Lucia A)
Olio A. (Condofuri)
Zema L. (ASD S. Giorgio)

Giocatori con SECONDA ammonizione

Infantino A. – Saraceno D. (SS. Pietro e Paolo Cardeto)

Giocatori con TERZA ammonizione (in diffida)

Bilotta L. (ASD S: Giorgio)

Giocatori con QUARTA ammonizione

Modafferi A. (Condofuri)

Giocatori ESPULSI ammonizione

Infantino A. (SS. Pietro e Paolo Cardeto)

Campionato Nazionale Allievi Open 15

Play-off

Giocatori con PRIMA ammonizione

Cannizzaro R. (PGS Universal Villa S. Giovanni)
Tomasello C. (S.Giovanni Nepomuceno E S.Filippo Neri Arangea)

Giocatori con SECONDA ammonizione

Geracitano C. (PGS Universal Villa)

Giocatori con QUARTA ammonizione

Falduto I.(S.Giovanni Nepomuceno E S.Filippo Neri Arangea)

Campionato Nazionale Calcio A5 Femminile Open 15

Play-off Scudetto / Play-off promozione

Risultati e classifiche al seguente link: <http://csirc.getsport.it>

Il giudice unico, visti i referti arbitrali, pervenuti alla data odierna delibera i sottoindicati provvedimenti disciplinari:

	Squadre	Andata	Ritorno
A	Pol. "P. Frassati" S. Caterina – Sporting Locri	0 – 5	0 - 3
B	Numer One – ASDF Melitese	2 – 2	3 - 3
C	Olimpia Bagnara – S. Ilario	3 – 5	0 - 3
D	Pellaro Calcio A5 – PGS Universal Villa	0 – 6	0 – 5

	Squadre	
A	Sporting Locri - PGS Universal Villa	3 – 0
B	ASDF Melitese – S. Ilario	

CENTRO
SPORTIVO
ITALIANO

Play-off promozione

	Squadre	Andata	Ritorno
A	AC Palizzi – Orti Straorino	7 – 2	1 – 1
B	Scf Condofuri – Mosorrofa	2 – 6	2 – 8
C	ASD D. Suraci – Sensation Profumerie	0 – 6	0 – 3
D	Real Terreti – Amatrici Calcio	1 – 2	0 – 3

	Squadre	Andata
A	Amatrici Calcio – Mosorrofa	5 – 0
B	Sensation Profumerie – Palizzi	2 – 1

	Squadre	Andata
	Amatrici Calcio – Sensation Profumerie	15/05/2011 ore 19:00

CENTRO
SPORTIVO
ITALIANO

Campionato Calcio A 11 Over 45

Giocatori con PRIMA ammonizione

Lia F. (Metropoly City)

ACCOPPIAMENTI E CALENDARIO DELLE GARE

Quarti di finale (ANDATA)

Squadre	Luogo	Andata
Metropoli city – CAP Pellaro	Hinterreggio Village	2 - 1
Pernigotti – Sporting	Hinterreggio Village	1 - 4
Centro Sbarre – Rock'n goal	Hinterreggio Village	0 - 3 (a tavolino)
Atam – Campese	Campi Bocale	1 - 2

Quarti di finale (RITORNO)

Squadre	Luogo	Andata
CAP Pellaro - Metropoli city	Pellaro	5 - 0
Sporting - Pernigotti	Puzzi	3 - 0 (a tavolino)
Rock'n goal - Centro Sbarre	Hinterreggio Village	3 - 0 (a tavolino)
Campese - Atam	Villa S. Giovanni	2 - 2

SEMIFINALE : (ANDATA)

Squadre	Luogo	Andata
Rock'n goal – CAP Pellaro	Hinterreggio Village	8 Maggio 2011 ore 17:30
Campese – Sporting		7 Maggio 2011 ore

SEMIFINALE : (RITORNO)

Squadre	Luogo	Andata
Rock'n goal – CAP Pellaro	Hinterreggio Village	8 Maggio 2011 ore 17:30
Campese – Sporting		

FINALE:

DOMENICA 15 MAGGIO 2011

Campionato Nazionale Calcio A 7 "Coppa dei Rioni CSI"

Giocatori con PRIMA ammonizione

Giordano A. (Straorino)

Gatto U. – Idone G. (Boys RC Sbarre)

Giocatori con SECONDA ammonizione

Morabito N. – Surace G. (Pol. CSI Reggio Calabria)

Altomonte V. (Boys RC Sbarre)

1° TURNO PLAYOFF		
	SQUADRE	GIORNO
A	3. Polisportiva Csi Rc - *10	////
B	4. Straorino – 9. San Filippo	7 – 6 d.c.r.
C	5. Boys RC Sbarre – 8. Real Prumo	6 – 5
D	6. San Gregorio – 7. Sporting Bagnara	8 – 6

* La società Polisportiva Csi Rc qualificata al 2° turno in quanto la società Real Bagnara e' stata esclusa dalla manifestazione e quindi non inserita nella classifica finale.

2° TURNO PLAYOFF			
	SQUADRE	GIORNO	ORA
E	Polisportiva Csi Rc – Boys RC Sbarre	7 - 1	18.30
F	Straorino – San Gregorio	2 - 6	

SEMIFINALI			
	SQUADRE	GIORNO	ORA
G	Strani Bagnara – S. Gregorio	Sabato 7 maggio	17.30
H	Orti "La Parabola" - Polisportiva Csi Rc	Sabato 7 maggio	18.30

FINALE Provinciale		
SQUADRE	GIORNO	ORA
E-F	Sabato 14 maggio	18.00

FINALE COPPA DEI RIONI CSI 2010-2011	
SQUADRE	GIORNO
Strani Bagnara – Orti “ La Parabola”	4 – 3

Strani Bagnara vincitrice Coppa dei Rioni CSI 2010/2011

Coppa Calabria Femminile Calcio A5

Giocatori con ESPULSI

Nicolò E. (Vinco/Pavigliana)

CENTRO
SPORTIVO
ITALIANO

PROVVEDIMENTI del Giudice Unico

Campionato Nazionale Calcio a 5 Fase Provinciale

(Girone Taurianova)

- Per recidività in ammonizione **SQUALIFICA** per **UNA** giornata effettiva di gara per l'atleta della Società La Fertilpiana, Sig. Romeo Pasquale.
- Per recidività in ammonizione **SQUALIFICA** per **UNA** giornata effettiva di gara per l'atleta della Società G.S. Negroni Boys, Sig. Nava Domenico.
- Per recidività in ammonizione **SQUALIFICA** per **UNA** giornata effettiva di gara per l'atleta della Società Uliveto Principessa, Sig. Macrì Emanuele.
- Per espulsione dovuta a somma di ammonizioni **SQUALIFICA** per **UNA** giornata effettiva di gara per l'atleta della Società Atletico Taurianova, Sig. De Gaetano Dario.
- Per bestemmie, linguaggio blasfemo ed espressioni contrarie alla morale **SQUALIFICA** per **DUE** giornate effettive di gara per l'atleta della Società Wild Boys, Sig. Ferraro Giuseppe.
- Per espressioni offensive nei confronti degli ufficiali di gara **SQUALIFICA** per **DUE** giornate effettive di gara per l'atleta della Società Uliveto Principessa, Sig. Calidi Rispi Salvatore.
- Per espressioni offensive e condotta gravemente irrisoria nei confronti degli ufficiali di gara, lesiva della loro dignità personale **SQUALIFICA** per **CINQUE** giornate effettive di gara per l'atleta della Società Uliveto Principessa, Sig. Macrì Maurizio.

Campionato Provinciale "Oratorio Cup" Open 15

- Per recidività in ammonizione **SQUALIFICA** per **UNA** giornata effettiva di gara per l'atleta della Società Condofuri, Sig. Modafferi Antonino.
- Per espressioni offensive nei confronti degli ufficiali di gara **SQUALIFICA** per **DUE** giornate effettive di gara per l'atleta della Società SS. Pietro e Paolo Cardeto, Sig. Infantino Andrea.

- In merito alla partita S. Pio X contro Pol. “P. Frassati” S. Caterina C, visto il referto arbitrale ed il supplemento consegnato dall’ufficiale di gara, il Giudice Unico **NON OMOLOGA** il risultato conseguito sul campo e si riserva di prendere tutte le decisioni sul caso dopo aver visionato gli atti in suo possesso.

Campionato Nazionale Allievi Calcio A5

- Per recidività in ammonizione **SQUALIFICA** per **UNA** giornata effettiva di gara per l’atleta della Società S.Giovanni Nepomuceno E S.Filippo Neri Arangea, Sig. Falduto Ivan.

Coppa Calabria Femminile Calcio A5

- Per espressioni offensive nei confronti degli ufficiali di gara **SQUALIFICA** per **DUE** giornate effettive di gara per l’atleta della Società Vinco/Pavigliana, Sig.ra Nicolò Emanuela.

C E N T R O
S P O R T I V O
I T A L I A N O

PROVVEDIMENTI della Commissione Giudicante Provinciale

Campionato Nazionale Calcio a 5 Fase Provinciale (Girone Taurianova)

➤ In merito al reclamo presentato dal Sig. Taverniti Vincenzo quale Legale rappresentante della Società Ristorante La Brace

AVVERSO

La decisione del Giudice Unico del Comitato Provinciale CSI di Reggio Calabria in data 28 Aprile 2011 con Comunicato Ufficiale n° 36.

Ritenuto in fatto

Il non corretto invio dello stesso reclamo, secondo l'art. n°76 del regolamento di Giustizia Sportiva che prevede:

1. Per l'invio del reclamo all'Organo di giustizia sportiva e alla Società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:

- a) consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinatari;*
- b) raccomandata;*
- c) Fax: la documentazione cartacea va inviata via fax; per quanto riguarda l'invio alla controparte va esibita la ricevuta del fax corrispondente al numero indicato da quella società al Comitato;*
- d) E-mail: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail del Comitato e per quanto attiene la sottoscrizione la stessa si ritiene valida se l'invio è avvenuto all'e-mail notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.*

Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.

- 2. La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato.*

e secondo gli art. n°80 e n°81

- 1. L'istanza di revisione va presentata entro 3 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione di cui si chiede la revisione. Se il terzo giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.*
- 2. Qualora si riferisca al risultato di una gara, copia della stessa va inviata alla controparte e tale invio va dimostrato alla CGC o alla GGR.*
- 3. L'istanza di revisione riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una Società, va presentata dalla Società stessa e sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 51; quella riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentata e sottoscritta indifferentemente dal tesserato interessato o dalla Società di appartenenza.*

Art. 81 - Per l'invio dell'istanza di revisione alla CGC o alla CGR e alla eventuale Società controparte vigono le stesse modalità previste nell'art. 76.

p.q.m.

La stessa Commissione dichiara inammissibile il reclamo e si astiene dal suo esame.

➤ In merito al reclamo presentato dal Sig. Gaetano Errigo quale Legale rappresentante della Società Center Frame

AVVERSO

La decisione del Giudice Unico del Comitato Provinciale CSI di Reggio Calabria in data 28 Aprile 2011 con Comunicato Ufficiale n° 36.

Ritenuto in fatto

Con Comunicato Ufficiale n°30 del 23 Marzo 2011 Il Giudice Unico del Comitato Provinciale CSI di Reggio Calabria sanzionava con squalifica pari a dodici giornate effettive di gara l'atleta della Società Center Frame, Sig. Barreca Domenico.

Lo stesso Giudice Unico prendeva tale decisione dopo aver visionato il referto di gara, il supplemento arbitrale allegato e dopo aver sentito l'ufficiale di gara, infatti come si evince dall'art. n°86 delle Norme per l'Attività Sportiva:

1. Il referto è un documento sul quale viene annotato lo svolgimento della gara secondo quanto previsto e stabilito dal relativo Regolamento tecnico. La responsabilità della corretta compilazione del referto di gara ricade sull'arbitro, se costui è solo a dirigere la gara, o sul collegio arbitrale nel suo complesso; la compilazione materiale viene effettuata da un tesserato secondo quanto previsto dai Regolamenti delle singole discipline.

2. Il rapporto di gara è la relazione complessiva sull'andamento della partita che l'arbitro, o il collegio arbitrale, redige per l'Organo giudicante.

3. Il rapporto di gara viene redatto in un modulo predisposto o nella specifica parte del referto; in esso vanno riportate tutte le notizie inerenti lo svolgimento della gara, il comportamento delle squadre e dei singoli giocatori e dirigenti, i provvedimenti disciplinari assunti, gli incidenti accaduti, nonché ogni altra notizia utile per l'Organo giudicante che deve omologare la gara e assumere i relativi provvedimenti disciplinari.

4. Nel relazionare quanto avvenuto, gli arbitri devono limitarsi strettamente al racconto dei fatti così come essi li hanno visti, riportando fedelmente le frasi sentite e anche le eventuali espressioni ingiuriose usate nei confronti loro, degli avversari o degli Organi del CSI, astenendosi dal commentare in qualsiasi modo fatti, frasi ed episodi della gara.

5. La responsabilità della compilazione del rapporto di gara è dell'arbitro e, in caso di più arbitri, del primo arbitro.

Per tali motivi, l'Ufficiale di gara ha adempito fedelmente al comma 3 e al comma 4 dell'articolo sopra citato, ed a sua volta il Giudice Unico ha utilizzato tutti gli atti in suo possesso per giudicare in maniera accurata quanto riportato sul referto di gara;

- In merito alla presunta lesione che la Società ricorrente avrebbe subito a seguito del comunicato ufficiale n°29 occorre precisare quanto segue:

- Il Centro sportivo italiano ha il diritto e il dovere di esprimere nei vari comunicati quali sono gli obiettivi dallo stesso perseguiti ed è noto come il Csi da sempre promuove lo sport come strumento di educazione; pertanto, è doveroso ed opportuno da parte del Comitato ribadire tali principi, soprattutto dopo il verificarsi di numerosi atteggiamenti violenti e devianti;
- Il comitato, nella lettera del consiglio provinciale pubblicata nel comunicato n. 29 ha, altresì, invitato tutti i Dirigenti a comunicare ai propri atleti quanto riportato dalla predetta lettera, stante la circostanza che in caso di ulteriori atteggiamenti che non saranno consoni al principio dello sport Etico promosso dal Csi, il Comitato si vedrà costretto ad adottare provvedimenti maggiormente penalizzanti rispetto a quelli fin ora adottati;
- Stranizza, pertanto, la contestazione contenuta nel ricorso laddove viene affermato che la Società Center Frame ha mantenuto un *“dignitoso silenzio(..) a seguito della nota del Consiglio Provinciale dell’Ente che in maniera indiretta si rendeva lesiva dell’onore della società Center Frame e di alcuni suoi componenti, che finora hanno deciso di non sporgere querela (...);*
- Dalla semplice lettura del contenuto della Lettera del Consiglio Provinciale risulta palese la non sussistenza del reato di diffamazione essendo carente sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo per come previsti dalla legge; quanto riportato nella suindicata lettera risulta del tutto privo di espressione offensive, di riferimenti sia diretti sia indiretti a persone e/o fatti e soprattutto non vi è la volontà di esprimere parole o frasi ingiuriose con la consapevolezza di ledere l’altrui reputazione;
- pertanto, appaiono del tutto inappropriate e prive di fondamento le doglianze contenute nel ricorso, stante la circostanza che la suddetta lettera, si ribadisce assolutamente priva di contenuti diffamatori, ha lo scopo di informare tutte le Società appartenenti al centro sportivo italiano, che non verranno più tollerati comportamenti disfunzionali al progetto educativo CSI.

p.q.m.

La Commissione Giudicante Provinciale così provvede:

- preliminarmente dichiara la legittimità del procedimento disciplinare emesso dal Giudice Unico del Comitato Provinciale CSI di Reggio Calabria (vedi Comunicato Ufficiale n°30 del 23 Marzo 2011);
- pertanto, dichiara infondata e, quindi, respinge l’istanza di revisione presentata dalla Società Center Frame;
- dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Campionato Nazionale Calcio A5 Femminile Open 15 Play-off Scudetto

➤ La Commissione Giudicante Provinciale ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Riguardo l'istanza di revisione presentata dalla Sig. Florio Mirella quale legale rappresentante della Società ASD S. Ilario dello Jonio

AVVERSO

La decisione del Giudice Unico del Comitato Provinciale CSI di Reggio Calabria in data 28 Aprile 2011 con Comunicato Ufficiale n° 36.

Ritenuto in fatto

- Il provvedimento oggetto dell'istanza di revisione è stato reso pubblico con Comunicato Ufficiale n° 36 del 28 Aprile 2011, esattamente 17 giorni dopo la presentazione del ricorso da parte della Società ASDF Melitese. La Società ASD S. Ilario dello Jonio fa riferimento all'art. 77 del Regolamento di Giustizia Sportiva, ma solo ed esclusivamente al comma 1, e non al secondo comma, che come si evince dallo stesso di seguito riportato:

1. L'organo di primo grado (GU, CD, CDN) deve pronunciarsi su ogni reclamo entro il termine perentorio di giorni 8 dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitato a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il GU, la CD o la CDN, entro la scadenza degli 8 giorni, stabilisce un ulteriore termine pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.

2. L'Organo di giustizia sportiva deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce e tenendo conto, per l'attività locale e regionale, della possibilità che una delle parti presenti istanza di revisione alla CGC o alla CGR. In caso contrario il presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'Organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla Sezione per le Garanzie la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna ad un Organo di giustizia sportiva di pari livello di un altro Comitato o di un'altra regione o, se si tratta di una CDN, ad un'altra CDN per l'immediata pronuncia.

Non essendo stata fissata, ancora ad oggi, alcuna data per la partita valevole per la finale play-off scudetto, l'organo di Giustizia Sportiva risulta aver rispettato e risposto entro i termini di regolamento;

- In merito agli art. n°21 e n°23 delle Disposizioni Regolamentari per le Discipline Sportive menzionati dalla Società ricorrente, Il Comitato Provinciale CSI di Reggio Calabria aveva pubblicato (solo dopo la decisione del GU in merito al reclamo presentato dalla Società ASDF Melitese) nel sito ufficiale CSI di Reggio Calabria alla sezione "fasi finali campionati Provinciali", alla voce "regolamento play-off" uno stralcio degli stessi art. 21 e 23 sopra citati, e quanto riportato nell'istanza di revisione dalla Società ricorrente è solo un "riassunto esplicativo" degli stessi. Si precisa inoltre che, per "fase locale" il CSI identifica le fasi provinciali di tutti i Campionati Nazionali. Quindi, non essendo stato riportato da parte del Comitato Provinciale CSI di Reggio Calabria alcun metodo da adottare in caso di parità a fine gara (sistema veloce o sistema

tradizionale – riferito ai calci di rigore -) il Giudice Unico, in prima istanza, aveva predisposto la ripetizione delle gara;

- La Società ricorrente non può tenere conto dei regolamenti degli anni sportivi precedenti rispetto a quello in corso per trovare una *giustificazione* valida a quanto riportato nella propria istanza di revisione, in quanto, ogni anno sportivo a storia a se, con un regolamento proprio per le varie *fasi locali*, come recita l'art. n°14 – *Contenuti dei Regolamenti per l'attività sportiva* – delle Norme per l'attività Sportiva.

- Per quanto riguarda i riferimenti, da parte della Società ASD S. Ilario dello Jonio, alle partite valevoli per i quarti di finale play-off scudetto, c'è da sottolineare che:

1) Le stesse partite non risultano essere contenuto del dispositivo del Giudice Unico (vedi Comunicato Ufficiale n°36 del 28 Aprile 2011) e spostano l'oggetto dell'istanza di revisione sulla partita valevole per i quarti di finale play-off scudetto tra le Società Number One contro ASDF Melitese, che nulla a che vedere con la Società ASD S. Ilario dello Jonio, che quindi è legittimata a nulla chiedere a riguardo;

2) La partita Olimpia Bagnara contro ASD S. Ilario dello Jonio, come del resto le altre fin qui disputate, risulta essere già stata omologata dal Giudice Unico del Comitato Provinciale CSI di Reggio Calabria, e pertanto non solo, come sopra citato non risultano essere contenuto del dispositivo del Giudice Unico, ma si sarebbe dovuto procedere (nei confronti di quella gara) entro i termini previsti dal regolamento;

- Sentito, inoltre, l'Ufficiale di gara, questa Commissione Disciplinare ritiene doveroso precisare che il Sig. Squillaci Domenico (Designatore Arbitrale per il Comitato Provinciale CSI di Reggio Calabria) non risultava essere presente in campo durante la partita oggetto dell'istanza di revisione. Infatti la persona menzionata risulta essere il Sig. Franco Antonino, allenatore della Società ASDF Melitese;

p.q.m.

La Commissione Giudicante Provinciale così provvede:

- preliminarmente dichiara la legittimità del procedimento emesso dal Giudice Unico del Comitato Provinciale CSI di Reggio Calabria (vedi Comunicato Ufficiale n°36 del 28 Aprile 2011);
- pertanto, dichiara infondata e, quindi, respinge l'istanza di revisione presentata dalla Società ASD S. Ilario dello Jonio;
- dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Campionato Nazionale Calcio a 5 Juniores

➤ In merito alla partita tra le Società ASD S. Leo Bar Zhefir contro ASD Pellaro Calcio A5 del 27 Aprile 2011 valevole per la gara di ritorno dei Play-Off di suddetto campionato, Il Giudice Unico dopo aver visionato tutti gli atti in suo possesso, ha pronunciato la seguente decisione:

In base a quanto descritto negli art. n°28, n°29, n°30 e n°41 del Regolamento per la Giustizia Sportiva:

Art.28

1 Le sanzioni assunte in relazione a fatti accaduti nel corso dell'attività sportiva hanno il compito di ristabilire il rispetto delle regole e di censurare fatti e comportamenti che ostacolano la realizzazione nello sport del progetto sportivo ed educativo dell'Associazione. In questo contesto esse hanno il compito di richiamare al rispetto delle regole e non soltanto di punire coloro che le violano; pertanto devono essere assunte tenendo presenti la qualità delle persone coinvolte e avendo come obiettivo il loro corretto reinserimento nel circuito delle attività del CSI.

Art. 29

*1.Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dal direttore di gara.
2 Gli organi giudicanti possono applicare le sanzioni disciplinari anche congiuntamente.*

Art. 30

1. La sanzione disciplinare da adottare nei confronti delle società sportiva o dei tesserati è aumentata o diminuita fino al doppio qualora dall'esame dei fatti risultino essersi verificate circostanze che aggravano o attenuano la responsabilità dell'agente.

2. Aggravano la sanzione le seguenti circostanze:

- avere con il proprio comportamento generato rilevanti conseguenze;
- avere tenuto comportamento irregolare in circostanza di precedente squalifica;
- avere con la propria azione od omissione creato turbativa dell'ordine pubblico;
- avere omissso di svolgere funzioni proprie del ruolo ricoperto.

Art. 41

1. A carico delle Società possono essere assunte, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi, le seguenti sanzioni disciplinari:

- gara persa (con il "risultato tecnico" previsto da ciascuna disciplina sportiva o col punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole);
- non assegnazione o revoca del titolo sportivo (conquistato sul campo col quale si accede ad una ulteriore fase della manifestazione o si ha titolo ad una promozione);
- non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

p.q.m.

il Giudice Unico così provvede:

- Sconfitta a tavolino ed esclusione dal torneo per l'anno sportivo 2010/2011 per le Società ASD S. Leo Bar Zhefir e ASD Pellaro Calcio A5;


- Per condotta gravemente antisportiva e gesti provocatori che mettano a rischio l'andamento della gara, **SQUALIFICA** per **Dieci** giornate effettive di gara e **DIFFIDA** per gli



Comitato Provinciale

atleti della Società ASD Pellaro Calcio A5 Sig. Suraci Paolo Matteo; e della Società ASD S. Leo Bar Zhefir, Sig. Zoccali Antonio;

- Ammissione diretta alla Finale Provinciale del Campionato Nazionale Juniores Calcio A5 per la Società ASD Soccer Lab.



C E N T R O
S P O R T I V O
I T A L I A N O

Comitato Provinciale di Reggio Calabria

Via del Torrione 101/C - 89127 Reggio Calabria

tel: 3357387424 - 3476841762

reggiocalabria@csi-net.it

www.csireggiocalabria.it

COMUNICAZIONI COMMISSIONE CALCIO

AVVISO ALLE SOCIETA'

Si fa presente che non sarà più possibile, in alcun modo, anticipare o posticipare le date delle gare già in calendario.

FINALI PROVINCIALI SPORT DI SQUADRA 2010-2011

Riepilogo Costi:

- **Campionato Calcio a 5 Open maschile Finali Provinciali**
Euro 50,00 per squadra. La quota comprende arbitraggio gare e campi di gioco per l'intera manifestazione.
- **Campionato Calcio a 5 Allievi maschile Finali Provinciale**
Euro 10,00 per squadra per ogni gara disputata . La quota comprende l'arbitraggio delle gare . La quota va consegnata all'arbitro prima della gara
- **Campionato Calcio a 5 Under 14 maschile Finale Provinciale**
Euro 20,00 per squadra. La quota comprende l'arbitraggio gare e i campi da gioco per le semifinali e finali
- **Campionato Calcio a 5 Juniores Finale Provinciale**
Euro 25,00 per squadra. La quota comprende arbitraggio gare e campi di gioco per la Finale Play Off e Finale Provinciale.
- **Campionato Calcio a 5 Oratorio Cup Play Off Scudetto**
Euro 10,00 per squadra. La quota comprende l'arbitraggio delle gare. La quota va consegnata all'arbitro prima della gara

N.B. Il mancato pagamento delle quote, che si ricorda sono una parte delle reali spese, comporta l'esclusione dalla manifestazione.

Comitato Provinciale di Reggio Calabria
Via del Torrione 101/C - 89127 Reggio Calabria
tel: 3357387424 - 3476841762

reggiocalabria@csi-net.it
www.csireggiocalabria.it

I comunicati ufficiali saranno affissi all'albo del Comitato sito in
Via del Torrione 101-c Reggio Calabria (sopra Teatro Cilea).

Sarà possibile consultarli e ritirarli nei giorni:

Lunedì dalle 18.00 alle 19.00

Mercoledì e Venerdì dalle 17.00 alle 19.00

O consultarli sul sito (link comunicati)

www.csireggiocalabria.it

IL PRESIDENTE
Paolo Cicciù

Il Segretario del Comitato
Nicoletta Strangio

Affisso e Pubblicato all'albo il 5 Maggio 2011

CENTRO
SPORTIVO
ITALIANO